

N. 11130/17 RG TRIBUNALE
N. 28630/13 RG NR
N. _____ RG GIP
Inviato estratto al P.M.
Il _____

N. 3800/2018 Dep.Sentenze
IRREVOCABILE IL _____
N. _____ Reg.Esecuz.
N. _____ Campione Penale
Redatta scheda il: _____



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dr.ssa Paola BRAGGION
all'udienza del 30.3. 2018, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

ROMANO Rosalba

_____ eletto presso il difensore Benedetto CICCARONE, _____
_____ - presente

difesa di fiducia dall'avv. Benedetto CICCARONE, -presente

IMPUTATA

del reato p. e p. dall'art. 595, 2° e 3° comma c.p. perché, pubblicando l'articolo dal titolo 'VII reparto della mobile di Bologna -Appello alla società civile -sul sito www.viilanzademocratica.. articolo ripreso, poi, dal sito www.nuovainformazione.org, e da altri siti che riportavano, tra gli altri, anche il nome di RULLI Vladimiro, offendevano la reputazione di quest'ultimo bella parte in cui lo indicava come un criminale e una mela marcia e segnatamente " ...criminali che purtroppo indosseranno ancora la divisa, impugneranno un manganello (magari al contrario di come è avvenuto quel giorno) e una pistola" ed ancora è davvero possibile parlare solo di mele marce, quando esse sono così tante all'interno di uno stesso reparto?' oltre che nella parte in cui collegava tale vicenda ad altri gravi fatti, tra i quali quelli del "G8"- di Genova e della "Uno Bianca" di Bologna pur essendo stato il RULLI -imputato, insieme ad altri colleghi del VII reparto Mobile di Bologna, di lesioni personali gravissime commesse in data 25.9.2003 nei confronti di tifosi ultras del Brescia Calcio, tra i quali Paolo SCARONI- assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 1 c.p.p. (e non come erroneamente indicato nell'articolo per insufficienza di prove o perché il fatto non sussiste) poiché ritenuto totalmente estraneo ai fatti contestati per essere rimasto, quale conducente, a presenziare il mezzo senza prendere parte in alcun modo agli scontri tra la tifoseria e le Forze dell'Ordine.
Compresso in Milano il 24 gennaio 2013

la parte civile RULLI Vladimiro, non presente
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Carella - presente

Conclusioni delle parti: il pm chiede la condanna dell'imputata alla pena di 5000 euro di multa
La parte civile rassegna conclusioni scritte unitamente alla nota spese

La difesa chiede l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto. In subordine applicarsi la scriminante del diritto di critica

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 14.02.2017 con decreto di citazione diretta a giudizio Romano Rosalba è stata chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 595 co. 2 e 3 c.p. perché, pubblicando l'articolo dal titolo "*VII reparto mobile di Bologna- Appello alla società civile*" sul sito www.vigilanzademocratica.org, offendeva la reputazione di Rulli Vladimiro, come meglio precisato nell'imputazione in epigrafe.

Il processo si è svolto durante le udienze del 4.10.2017, 05.02.2018, 21.02.2018, 30.03.2018, nel corso delle quali si è proceduto all'escussione della persona offesa Rulli Vladimiro, dei testi Clementi Alessandro, Gemmi Renzo, D'Arcangeli Angelo, Zucca Enrico e Pallida Salvatore al termine delle quali l'imputata Romano Rosalba ha reso spontanee dichiarazioni; inoltre, durante lo svolgimento delle singole udienze istruttorie, con il consenso delle parti, è stata acquisita copiosa documentazione, come da verbali riassuntivi di udienza.

Durante lo svolgimento della prima udienza, inoltre, la persona offesa ha proceduto alla costituzione di parte civile nel presente processo penale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del carattere diffamatorio dell'articolo "*VII reparto mobile di Bologna - Appello alla società civile*", in quanto ritenuto lesivo della propria onorabilità, così determinandogli sofferenze morali e grave discredito sociale.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare la sussistenza della penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato lei ascritto, atteso che non si ritiene la condotta della Romano scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica.

Il presente procedimento penale sorge in seguito alla denuncia - querela di Vladimiro Rulli nel mese di maggio 2013. Quest'ultimo, membro della Polizia di Stato e assegnato alla Questura di Pescara, ha proceduto alla formalizzazione della denuncia - querela dopo aver appreso che sul sito internet www.nuovaresistenza.org era stato pubblicato l'articolo dal titolo "*...contropiano.org- "Sciogliete il VII Reparto Mobile di Bologna"...*" all'interno del quale la sua persona veniva indicata tra i soggetti che si erano resi autori delle lesioni in danno di Scaroni Paolo nell'ambito di un violento intervento di ordine pubblico verificatosi il 24.09.2005 al termine della partita di calcio Hellas Verona - Brescia Calcio.

Nell'articolo si criticava, innanzitutto, la conclusione della vicenda processuale svolta davanti al Tribunale Penale di Verona in cui l'odierna persona offesa e altri poliziotti facenti parte del VII Reparto Mobile di Bologna furono processati per lesioni personali gravissime nei confronti di tifosi ultras del Brescia Calcio, tra cui Paolo Scaroni (R.G.N.R. 004949/2009).

Dagli atti acquisiti si apprende che tale processo si era concluso in primo grado con una pronuncia assolutoria per tutti gli imputati, ma Rulli fu il solo ad essere assolto ai sensi dell'art. 530 c.1 c.p.p. per non aver commesso il fatto, non essendo stato presente all'azione che ha coinvolto Scaroni.

Nel corso dell'esame testimoniale reso in data 05.02.2018, la persona offesa precisa che nel processo tenutosi innanzi al Tribunale Penale di Verona per le lesioni subite da Paolo Scaroni, l'assoluzione con la medesima formula adottata dal giudicante era stata richiesta anche dal Pubblico Ministero e, peraltro, neppure la costituita parte civile aveva formulato istanze nei suoi confronti, poiché egli era risultato pacificamente estraneo ai fatti contestati. Durante lo svolgimento del processo, infatti, era emerso che Rulli, il giorno degli scontri con la polizia, era il conducente della Fiat Ducato della Polstato - essendo peraltro l'unico a possedere la patente di guida di tale mezzo - e che egli, nel momento in cui si svolsero i fatti oggetto di quel processo, aveva costantemente presidiato il veicolo, senza prendere parte agli scontri tra la tifoseria e le Forze dell'Ordine, come impone il regolamento (come poi indicato specificamente nella motivazione della sent. n. 111/2013 Trib. di Verona).

- ✗ Nonostante il dispositivo della sentenza dichiarasse la completa estraneità di Rulli ai fatti, il nome dell'imputato venne inserito all'interno dell'articolo in esame pubblicato sul blog del sito internet www.nuovaresistenza.org, unitamente ai nomi degli altri membri del VII Reparto Mobile di Bologna e fu classificato tra i *"criminali che purtroppo indosseranno ancora una divisa, impugneranno un manganello (magari al contrario come è avvenuto quel giorno) e una pistola [...]"*; inoltre anche Rulli viene definito come *"mela marcia"* nel formulare la domanda retorica *"... è davvero possibile parlare solo di mele marce, quando esse sono così tante all'interno di uno stesso Reparto?"*

Il medesimo articolo, inoltre, collegava Rulli e gli scontri di Verona ad altri gravi fatti cui presero parte gli agenti del VII Reparto mobile di Bologna, tra cui il G8 di Genova e la vicenda della "Uno Bianca", al chiaro fine di denigrare gli appartenenti alla Polizia di Stato e in particolare del VII Reparto mobile di Bologna cui Rulli apparteneva.

Vladimiro Rulli ha dichiarato in proposito che le asserzioni contenute in tale articolo non sono rispondenti al vero, oltre ad essere infamanti e oltremodo offensive del suo onore e della sua reputazione di persona e di poliziotto. A sostegno dell'infondatezza di quanto contenuto in detto articolo, la persona offesa ha sottolineato che all'interno dello scritto si afferma erroneamente che la sua assoluzione sia intervenuta con la formula *"perché il fatto non sussiste"* così come per gli altri imputati, assimilandolo a coloro che erano imputati di essere i protagonisti dello scontro e del pestaggio di Scaroni; inoltre egli ha precisato di non aver preso parte ai fatti del G8 di Genova in quanto in quel periodo si trovava in servizio presso Porto San Giorgio nel Centro studi della Polizia di Stato ed infine di non essere neppure a conoscenza dei fatti citati come "Uno Bianca" (v. trascr ud. 05.02.2018 pp. 8 sgg).

Quanto all'accertamento in ordine alla paternità dell'articolo, l'agente della Polizia Postale Clementi, che svolse le indagini, ha affermato che l'articolo pubblicato in data 24 gennaio 2013 sul sito ["www.nuovaresistenza.org"](http://www.nuovaresistenza.org) a firma di 'Ken Sharo', fu pubblicato per la prima volta sul sito internet www.vigilanzademocratica.org, da questo è stato riprodotto sul sito internet www.contropiano.org e infine sul sito internet www.nuovaresistenza.org.

Tutti i siti in cui è stato riprodotto testualmente tale articolo avevano adottato un regime di dominio privato ma, tramite una breve navigazione sugli stessi, Clementi è riuscito ugualmente a verificare che tutti orbitavano intorno alla sinistra extraparlamentare; in particolare, il sito www.vigilanzademocratica.org su cui venne originariamente pubblicato l'articolo era strettamente collegato al "Partito dei Carc", e rappresentava il principale strumento di veicolazione degli ideali dell'organizzazione (v. anche teste D'Arcangeli).

Dalla lettura dello stesso articolo non era possibile risalire al nome dell'autore in quanto risultante a firma di *"una specie di collettivo quale vigilanza democratica"*. Per tale motivo il teste Clementi ha spiegato di non essere riuscito a risalire all'autore dell'articolo tramite le fonti aperte consultabili sul sito internet e accessibili al pubblico poiché, trattandosi di "blog personali" non assoggettati alle normative sulla stampa, non fu possibile richiedere ad una redazione indicazioni circa l'identità dell'autore dello scritto (v. trascr. ud. 05.02.2018 p. 6).

Dall'indagine sul portale web, l'agente ha appreso però che il sito internet www.vigilanzademocratica.org era stato registrato sui registri pubblici di internet con il nome di Rosalba Romano ed è stato a lei ricondotto anche grazie all'inserimento sul medesimo blog di un annuncio finalizzato alla raccolta di fondi per sostenere l'attività del sito internet recante i dati di una carta postepay e ad un numero telefonico associato alla medesima Romano.

In relazione a tale circostanza i membri del collettivo di Vigilanza Democratica Gemmi Renzo e D'Arcangeli Angelo - escussi durante l'udienza tenutasi in data 21.02.2018 - hanno affermato che Romano Rosalba rivestì la qualifica di intestataria del *blog online* per una mera casualità. In particolare Arcangeli afferma che l'apertura del sito internet www.vigilanzademocratica.org era avvenuta nel corso del 2012 all'esito di una riunione del partito dei Carc in cui erano presenti "6-7" persone, in occasione di un procedimento presso il Tribunale penale di Bologna che vedeva imputati lo stesso Arcangeli, la Romano e "altri 2 - 3 compagni" (v. trascr. ud. 21.02.2018 p. 15). Nel corso di tale assemblea "per un caso" è stata indicata Rosalba Romano quale intestataria della piattaforma online poiché *"in quel momento evidentemente era la persona che o aveva la postepay piena per aprire il sito o era disponibile perché era libera da impegni di lavoro"* (v. trascr. ud. 21.02.2018 p. 13). Il teste, poi, definisce Vigilanza Democratica come *"un servizio ai cittadini nel quale viene effettuato un lavoro certosino di inchiesta, di raccolta dati, di elementi su giornali, blog, sentenze e interviste a persone che sono state aggredite dalla Polizia ma anche a poliziotti stessi che hanno preso posizione per l'introduzione del codice identificativo. Quindi c'è un lavoro di inchiesta, di raccolta dati"*. Spiega ancora che *"il sito vigilanza democratica è un sito emanazione del partito dei CARC"*, alla cui tenuta collaboravano dei soggetti che erano parte attiva del partito e che erano in possesso di una password, fornita loro al fine di garantire il massimo 'orizzontalismo' all'interno dell'organizzazione. Nel rispetto dei principi che animano il partito, dunque, il sito veniva gestito da un collettivo, animato da criteri e principi politici comuni che fungevano anche da *"controllo preventivo"* e orizzontale alla pubblicazione di articoli sul sito internet. Per i medesimi motivi sia D'Arcangeli sia Gemmi hanno sostenuto in udienza di non essere a conoscenza dell'autore materiale dell'articolo in questione, ma confermano che esso è espressione del pensiero di tutto il collettivo e delle ricerche effettuate da molti di loro, tanto che avrebbe potuto essere scritto da ognuno dei membri in quanto condiviso da tutti; al tempo

stesso, hanno affermato l'articolo non può essere attribuito a Romano Rosalba, posto che la stessa si occupava di fare ricerche e di raccogliere materiale ma non scriveva sul sito internet perché *"va in ansia da prestazione quando si tratta di fare interventi pubblici e di scrivere documenti. Lei fa un lavoro di ricerca, di interviste e di partecipazione"* (v. trascr. ud. 21.02.2018 p. 15 e p. 6 teste Gemmi).

Con spontanee dichiarazioni Romano Rosalba, oltre al proclama politico in ordine alle finalità del gruppo cui appartiene, ha dichiarato con fermezza di non aver scritto né pubblicato l'appello per cui è imputata, ma di condividerne ogni parola; ha poi spiegato di aver accettato di rivestire il ruolo di intestataria del sito internet www.vigilanzademocratica.org pur consapevole dei rischi che avrebbe corso in tal modo.

L'imputata, con le proprie dichiarazioni, dimostra non solo di condividere quanto contenuto nell'articolo pubblicato sul blog in forma anonima, ma di averlo fatto proprio perché rispondente ai fini che Vigilanza Democratica si propone, cioè veicolare le denunce contro i c.d. 'abusi di polizia' mediante un lavoro collettivo, condiviso da ogni singolo appartenente al gruppo.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di affermare la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto, atteso che è stato ampiamente dimostrato sia l'oggettivo contenuto diffamatorio dell'articolo *"VII reparto mobile di Bologna - Appello alla società civile"* che reca espressioni lesive dell'onore di Vladimiro Rulli e travalicano l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, sia la sua attribuibilità all'imputata.

Venendo all'analisi dettagliata del contenuto dell'articolo *"VII reparto mobile di Bologna- Appello alla società civile"* pubblicato sul sito internet www.vigilanzademocratica.org, si deve verificare innanzitutto se esso sia idoneo a ledere l'onore e la reputazione della p.o., e se, come sostenuto dalla difesa, possa operare la scriminante del diritto di cronaca giudiziaria e del diritto di critica. Occorre rilevare preliminarmente che il principio di verità si collega alla funzione propria del diritto che viene in rilievo e, pertanto, un fatto che determina una lesione dell'altrui reputazione merita di essere divulgato solo quando concorra l'esigenza della comunità di essere informata. Ci si riferisce al rispetto del principio di pertinenza, il quale impone che i fatti narrati rivestano interesse per l'opinione pubblica.

L'articolo, nell'occuparsi di cronaca giudiziaria e, specificamente dei c.d.'abusi di polizia' contestati dal Carc, commenta aspramente una decisione del Tribunale penale di Verona con la quale sono stati assolti otto agenti di polizia, imputati del delitto di lesioni gravissime ai danni di Paolo Scaroni.

L'articolo, che si prefiggeva di sensibilizzare i lettori circa i c.d. abusi di polizia e di stigmatizzare i comportamenti dei poliziotti e l'impossibilità di punire i colpevoli, utilizza espressioni forti al fine di raggiungere l'obiettivo, senza però limitarsi a quanto necessario per ottenere l'informazione voluta, travalicando i limiti della legittima manifestazione del pensiero. Le espressioni utilizzate invero sono tali da essere gravemente e illegittimamente lesive dell'onore del soggetto passivo. A pagina 1 dell'articolo, infatti, gli agenti imputati nel procedimento innanzi al Tribunale di Verona, tra cui Rulli specificamente nominato, vengono definiti come *"criminali che purtroppo indosseranno ancora la divisa, impugneranno un*

manganello (magari al contrario come avvenuto quel giorno) e una pistola" e a pagina 2 vengono appellati come *"mele marce"*. La portata offensiva di tali espressioni è evidente, e il tenore complessivo dell'articolo possiede una portata aggressiva tale da non essere strumentale alla finalità della divulgazione della notizia.

Non si tratta di corretto esercizio dell'attività di cronaca o di critica, con conseguente inapplicabilità della scriminante ex art. 51 c.p. invocata dalla difesa.

Invero il diritto di cronaca può avere efficacia scriminante rispetto a contenuti di carattere diffamatorio ove si rispettino le tre condizioni della verità, della pertinenza e della continenza.

In base al costante insegnamento della giurisprudenza (v. ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8721 del 17/11/2017 Rv. 272432 Coppola, sez. V, 22 maggio 2000, n. 1205; Cass., sez. V, 16 marzo 2000, n. 215578; Cass. Sez. V, 14 novembre 2007, n. 42067) sussiste un corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria allorché l'autore del testo diffamatorio si limiti a riportare fatti e giudizi critici correlati allo svolgimento di un determinato procedimento; il simultaneo utilizzo di pareri personali e di epiteti dispregiativi nei confronti dei soggetti sottoposti al processo supera i limiti di quanto oggettivamente consentito e al contempo travalica i confini del diritto di critica qualora faccia uso di espressioni lesive della dignità umana che trascendono il vero e la finalità principale della diffusione della notizia.

Quanto alla verità della notizia, occorre rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cronaca giudiziaria, allorché non siano state depositate le motivazioni di una sentenza, deve limitarsi a indicare nel testo quanto noto al momento della pubblicazione e, affinché sia rispettata la verità obiettiva dei fatti, se il fatto viene attribuito a più persone, è necessario specificare a quale tra essi vengano attribuiti i fatti per l'intero o in modo parziale, determinandosi altrimenti nel destinatario l'impressione che ad ognuno dei soggetti siano attribuiti i fatti nell'insieme.

Nel caso che ci occupa, l'articolo facendo generico riferimento agli agenti del VII Reparto mobile di Bologna, indicando nomi di ognuno degli agenti imputati - tra cui Rulli - omette di specificare il soggetto per il quale la formula assolutoria è stata differenziata e la formula relativa all'estraneità di Rulli, senza specificare che quest'ultimo era stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto perché estraneo ai fatti (si riporta invero nell'incipit dell'articolo che sette agenti sono stati assolti per mancanza di prove e uno perché il fatto non sussiste); in tal modo, diversamente dal vero, si consente illegittimamente al lettore di assimilare Rulli a tutti coloro che avevano partecipato direttamente alla vicenda degli scontri.

Peraltro la circostanza dell'estraneità di Rulli agli scontri e alle lesioni a Scaroni era nota all'imputata e ai membri del collettivo, che in udienza hanno affermato di aver seguito tutte le udienze del processo di Verona e che dunque, anche senza conoscere le motivazioni della decisione del Tribunale di Verona non ancora depositate all'epoca dei fatti, la Romano e i membri del suo gruppo erano perfettamente in grado di conoscere e di comprendere il fatto che Rulli era rimasto in auto e non aveva preso parte agli scontri oggetto del processo di Verona, rimanendo estraneo al reato contestato in quella vicenda giudiziaria.

Non solo, ma nel prosieguo dell'articolo, si associa Rulli ad altre vicende note alla cronaca giudiziaria in cui rimase coinvolto il medesimo Reparto di polizia, omettendo di precisare che i

componenti del Reparto in tali fatti non erano i medesimi di quelli indicati nell'incipit all'articolo, imputati nel processo di Verona.

E' evidente allora come la notizia riportata nello scritto contestato sia parziale e volutamente imprecisa, tanto da indurre il lettore ad assimilare Vladimiro Rulli ai protagonisti delle vicende richiamate nell'articolo, offendendo l'onorabilità la reputazione dell'agente, definito, come tutti gli altri, "mela marcia".

Inoltre si ritiene che le espressioni contenute in detto articolo eccedano anche il limite della continenza, intesa quale correttezza formale dell'esposizione. Affinché tale presupposto sia rispettato è necessario invero che la narrazione di un fatto vero non avvenga con toni aggressivi o ambigui, tanto da diventare inutile rispetto all'obiettivo primario dell'informazione. Ciò è evidente ove si usano epiteti quali 'criminali' e 'mele marce'

La condotta dell'imputata non si ritiene che sia scriminata neppure dall'esercizio del diritto di critica, quale forma di manifestazione autonoma del pensiero rispetto alla cronaca. L'operatività di tale scriminante, come è noto, è collegata alla rilevanza sociale dell'argomento e alla correttezza delle espressioni utilizzate, non richiedendosi che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo e il profilo essenziale degli stessi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato. Per sua natura la critica non è espressione di un giudizio obiettivo ma è un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti tesa a mettere in evidenza gli aspetti del soggetto criticato che si reputano deplorabili (Cass., sez. V, 5 marzo 2004, n. 19334) fermi i confini di liceità, pena la diffusione di una notizia che corrisponde a mera finzione.

Ai fini dell'applicazione dell'invocata esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica. Spiega la Suprema Corte che la scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, Perna, Rv. 231395, in una fattispecie in cui veniva in rilievo il diritto di critica giudiziaria). Invero, la critica si articola in due momenti logici, che vanno tenuti ben distinti, rappresentati dall'«esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico», il primo, e dalle «critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte»: di conseguenza, «in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8721 del 17/11/2017 Rv. 272432 Coppola).

Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti sicché «quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione», il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'«oggettiva esistenza

del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711). Anche con riguardo alla configurabilità, nel caso di specie, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica il giudice di merito deve accertare la veridicità del fatto oggetto di critica (Sez. 5, n. 3287 del 04/01/2000, Grisini, Rv. 215578), ossia la necessaria correlazione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22/04/2004, Cortese, Rv. 229710): presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è, dunque, la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, Caldarola, Rv. 264064; conf. Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009, Cacciapuoti, Rv. 246096, secondo cui anche la critica politica deve fondarsi sull'attribuzione di fatti veri).

Dunque, a differenza che per le opinioni e per le valutazioni espresse (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, cit.), il requisito della verità deve connotare il fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004 - dep. 02/02/2005, Perna, cit.), almeno quanto al suo nucleo essenziale, che non può essere strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, cit.). Nei termini indicati, l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è del tutto in linea con quello della Corte Europea dei diritti dell'uomo, così come delineato, di recente, dalla sentenza della Quarta Sezione del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia: corrisponde all'indicata distinzione tra fatto costituente il presupposto della critica e lo stesso giudizio critico quella operata dalla Corte di Strasburgo tra «dichiarazioni fattuali» e «giudizi di valore», con la precisazione che «se la materialità dei fatti si può provare, i giudizi di valore non si prestano ad alcuna dimostrazione per quanto riguarda la loro esattezza»; la necessaria veridicità del nucleo essenziale del fatto oggetto della critica è affermata, sostanzialmente, dalla Corte Edu, secondo cui «anche quando equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente», in assenza della quale risulterebbe «eccessiva», ossia ingiustificabile.

Venendo all'articolo in questione, sebbene l'istruttoria dibattimentale abbia dimostrato la rilevanza dei temi trattati nell'articolo, non è stato esercitato legittimamente neppure il diritto di critica ai fini della sussistenza dell'esimente perché il fatto storico ad esso sotteso è stato riportato in modo non conforme alla realtà.

La difesa ha dimostrato che il fine principale della pubblicazione dell'articolo in esame era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai c.d. abusi di polizia e alla necessità dell'introduzione di un codice identificativo per gli agenti che intervengono nelle pubbliche manifestazioni, essendo gli imputati del processo di Verona stati assolti perché non identificabili personalmente. Tale argomento risulta rivestire rilevanza sociale e pubblica ed è oggetto di campagne di sensibilizzazione che già si verificano, come si evince da quanto esposto in sede dibattimentale dai testimoni Pallida Salvatore e Zucca Enrico. Il primo ha spiegato dettagliatamente la grande risonanza mediatica di tale questione, non solo in ambito nazionale, ma anche sovranazionale, tanto da essere oggetto di numerosi convegni, appelli pubblici, riviste (v. produzioni documentali della difesa), interrogazioni parlamentari e iniziative simili; le dichiarazioni del dott. Zucca, invece, hanno sottolineato la problematicità di poter individuare singolarmente gli autori di singole condotte illecite.

Peraltro l'interesse pubblico alla divulgazione di una notizia, che corrisponde all'esigenza della comunità di essere informata, presuppone che il fatto sia vero, non potendo sussistere un interesse alla conoscenza di notizie false o di mere illazioni.

Atteso che, come si è già illustrato, l'articolo contiene dati non veri, a fronte dell'accertata e nota estraneità ai fatti di Rulli Vladimiro nella vicenda giudiziaria oggetto del processo criticato da vigilanza democratica, risultano oltrepassati i limiti di liceità dell'esercizio del diritto di critica.

Per tutti i motivi esposti si ritiene che la portata diffamatoria dell'articolo "*VII Reparto Mobile di Bologna - Appello alla società civile*" non sia scriminata ai sensi degli artt. 21 Cost. e 51 c.p. dall'esercizio del diritto di cronaca e/o dall'esercizio del diritto di critica.

Quanto all'aggravante contestata si osserva che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le norme che si riferiscono alla pubblicità a mezzo stampa sono oggi ritenute applicabili alla c.d. 'stampa online' sulla base di una interpretazione di tipo evolutivo del concetto di stampa di cui all'art. 1 della l. 47/1948 (cfr. Cass., Sez. Un. 17 luglio 2015, n. 31022); ha spiegato la Suprema Corte che, atteso che il diritto universale alla libera manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione di cui all'art. 21 della Costituzione si innesta sulla libertà di stampa, cui viene accordata una specifica tutela sulla base della rilevanza da essa assunta in una società democratica, essa viene riconosciuta anche alle c.d. 'testate online'; l'art. 21 Cost. invero non richiama la nozione tecnica di stampa fornita dalla legge l. 47/1847, ma fa riferimento ad un concetto più ampio idonea a ricomprendere anche l'attività di informazione svolta in modo professionale attraverso una testata giornalistica, quale che sia il supporto; tali nuove forme di comunicazione, invero, possiedono una omogeneità funzionale e strutturale rispetto alla stampa tradizionale, che è rappresentata dalla professionalità dell'attività, dalla registrazione, dalla presenza di un direttore responsabile e di una periodicità nelle pubblicazioni.

La rete internet, peraltro, possiede due elementi qualificanti rispetto al sistema dell'informazione tradizionale, quali l'immediatezza e la deconcentrazione, che consentono un collegamento immediato dal punto di vista spaziale e temporale tale da annullare la distanza tra il fatto-notizia e la sua divulgazione ad un numero tendenzialmente illimitato di fruitori della notizia medesima. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, tali elementi consentono di estendere la normativa prevista per la diffamazione a mezzo della stampa cartacea alla c.d. stampa online. La diffusione delle notizie tramite internet, però, non avviene con l'isolato strumento dei c.d. periodici online ma soprattutto tramite i c.d. social network per la loro maggiore diffusività. Tale termine (che geneticamente indicava un gruppo di individui tra loro connessi in base a qualsiasi legame sociale) ricomprende oggi svariate modalità, quali blog personali, social network quali Facebook o Twitter e simili. Se è vero che questi ultimi non possiedono le caratteristiche della stampa tradizionale anche ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 595 c.p. (Cass. Sez. Un. 17 luglio 2015 n.31022), la stessa norma richiama però anche in modo disgiuntivo "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", così da potervi ricomprendere anche tutti quei mezzi di comunicazione e di diffusione che grazie all'evoluzione tecnologica rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero indeterminato di persone.

Ne consegue che l'articolo diffamatorio in esame pubblicato online su un blog consente di ritenere sussistente l'aggravante contestata. Ne danno conferma le dichiarazioni dei testi D'Arcangeli e Gemmi, oltre che della stessa imputata, che affermano che il sito internet www.vigilanzademocratica.org rappresenta un blog legato al Partito dei Carc, all'interno del quale gli aderenti a tale partito che siano in possesso di una password potevano pubblicare quanto ritenuto consono all'ideologia e alle finalità del partito.

La diffusività dell'articolo è stata poi manifestata dalla circostanza che esso è stato copiato e trasferito su altri siti internet vicini alle idee politiche di Vigilanza Democratica, rendendo ancora più ampio lo spettro dei possibili destinatari della notizia. Inoltre, la persona offesa ha narrato che è sufficiente indicare il suo nome sui motori di ricerca online per reperire immediatamente tale articolo anche a distanza di anni, e che moltissime persone, compresi colleghi e familiari hanno potuto conoscerne il contenuto.

Occorre, infine, soffermarsi sull'attribuibilità dei fatti per cui si procede all'odierna imputata Romano Rosalba.

L'articolo pubblicato sul sito internet www.vigilanzademocratica.org a firma di "Vigilanza Democratica" è attribuibile, secondo le testimonianze dei suoi componenti, all'intero collettivo che ne condivide e ne ha fatto propri i contenuti. Peraltro l'indagine ha consentito di accertare l'attribuibilità all'odierna imputata della titolarità del blog www.vigilanzademocratica.org, poiché sul medesimo portale online era indicato sia il suo numero di telefono sia i dati di una postepay alla stessa intestata, utilizzata al fine di ottenere dei finanziamenti spontanei per l'attività svolta dal proprio partito. Trattandosi di un blog online, il responsabile non è sottoposto alla disciplina gravante sui direttori dei giornali, ma certamente egli è garante di ciò che viene pubblicato sotto la sua vigilanza e responsabilità.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, se pur il gestore di un blog non ha il dovere di controllare contenuti chiaramente diffamatori, egli può rispondere ugualmente di diffamazione quando ricorre, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale di tipo morale (Cass., sez. V, 12 marzo 2014, n. 11895; Cass. sez. V, 23 ottobre 2012, n. 41249) o quando il gestore abbia pubblicato o scientemente omissso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie consentendo che le stesse continuino ad esercitare la loro efficacia lesiva dell'onore e della reputazione della persona offesa (cfr. Cass., sez. V, 14 luglio 2016, n. 54946 rel. Zaza).

Nel caso che ci occupa, Romano Rosalba è l'intestataria e gestore del sito internet www.vigilanzademocratica.org, cui erano state rilasciate le password per accedere al blog e inserirvi contenuti, e ha pubblicato l'articolo al quale, per sua stessa ammissione, ha contribuito fornendo informazioni relative al processo di Verona, raccogliendo dati e facendolo proprio anche se materialmente possa essere stato scritto da un altro membro del collettivo- cui certamente la stessa Romano ha fornito la password. La pubblicazione dell'articolo diffamatorio sul blog non aperto a tutti, ma solo alle poche persone a cui la Romano evidentemente ha consegnato la password per accedervi, e la sua mancata rimozione da parte della stessa intestataria, consentono di attribuire la condotta illecita all'imputata.

La stessa Romano, insieme al teste D'Arcangeli, ha affermato in sede di spontanee dichiarazioni che Vigilanza Democratica rappresenta un'organizzazione di persone che

condividono gli stessi ideali, che animano le proprie attività, il proprio lavoro e la pubblicazione dei contenuti sul blog senza la necessità di alcun filtro, poiché sussisteva un filtro orizzontale costituito dalla comune condivisione di ideali da parte degli appartenenti al Partito dei Carc di cui vigilanza democratica costituisce la più grande forma di manifestazione. Per tali motivi la condotta oggetto del presente procedimento può essere attribuita all'imputata Romano in quanto intestataria del sito internet www.vigilanzademocratica.org che ha pubblicato e non ha provveduto scientemente all'eliminazione di un articolo dal contenuto fortemente diffamatorio nei confronti dell'agente Rulli Vladimiro, poiché ne condivideva integralmente i contenuti.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio non si ritiene di poter concedere alla Romano le circostanze attenuanti generiche, atteso che lo svolgimento del processo non ha consentito di rivenire alcun elemento premiale nella sua condotta ma, anzi, al contrario, la Romano ha utilizzato il processo come palcoscenico per proclami politici propri del Carc e nelle sue dichiarazioni spontanee ha assunto nuovamente toni polemici e irriverenti nei confronti della parte offesa.

In ordine alla quantificazione della pena, in considerazione dell'intensità del dolo manifestato dalle spontanee dichiarazioni da essa rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale ove afferma, di non essere l'autore materiale dell'articolo pubblicato sul sito internet www.vigilanzademocratica.org, ma che avrebbe potuto/voluto poter apporre la propria firma, si stima equo condannare Romano Rosalba alla pena di euro 4.000 di multa, ritenendo sufficiente e proporzionato al tipo di illecito la pena pecuniaria, prevista in via alternativa dalla norma in contestazione, e ritenendo applicabile quale pena base quella prevista dal comma 3 dell'art. 595, quale circostanza più grave. La pena deve poi essere aumentata a 5000 euro ai sensi dell'art. 63 c. 4 c.p. per effetto dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 595 c.p..

Alla condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali.

In base al disposto dagli artt. 163, 164 e 175 c.p., l'incensuratezza dell'imputata consente di concedere alla stessa il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale e quello della sospensione condizionale della pena. Quest'ultimo beneficio viene accordato nella speranza che l'imputata, non gravata da precedenti penali, possa in futuro evitare ulteriori condotte criminose analoghe a quella per cui è condanna.

Atteso che la condotta illecita della Romano ha leso sull'onore la reputazione di Vladimiro Rulli, l'imputata deve essere condannata, per effetto dell'art. 538 c.p.p., al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Si deve considerare in proposito che l'articolo diffamatorio si rimasto on line per molti anni e che sia stato conosciuto da un numero indeterminato di persone che frequentano assiduamente sia il sito internet www.vigilanzademocratica.org, sia gli altri portali online su cui è stato riprodotto, e moltissimi altri, compresi i colleghi della persona offesa e i suoi familiari con grave offesa della dignità di persona e di agente di Polizia di Stato che ricopre un ruolo di garanzia e tutela della collettività nel nostro ordinamento. E' emerso dall'istruttoria che, a causa di questo articolo, la persona offesa abbia avuto difficoltà in ambito lavorativo e personale. Vladimiro Rulli, invero, nel corso dell'esame testimoniale, ha affermato di non aver potuto beneficiare di avanzamenti di carriera e di essere apostrofato nelle caserme in cui svolgeva la propria attività come

"poliziotto criminale" a causa di quanto contenuto nell'articolo incriminato; in ambito strettamente personale la portata diffamatoria dell'articolo *"VII Reparto Mobile di Bologna - Appello alla società civile"* ha avuto riflessi persino nei confronti della giovane figlia della persona offesa, additata dai compagni di scuola come "figlia del poliziotto criminale".

Rimettendo ad un separato giudizio civile la liquidazione integrale del danno, come richiesto dalla parte civile, le circostanze richiamate in punto di danno consentono di accordare all'imputato una provvisoria di euro 5.000,00.

Infine, in ossequio alle richieste di parte civile, ai sensi degli artt. 186 c.p. e 543 c.p.p., si condanna l'imputata alla pubblicazione della presente sentenza per una volta e per estratto sul quotidiano il Corriere della Sera - Corriere di Milano, quale ristoro del danno cagionato alla persona offesa Rulli Vladimiro tramite la pubblicazione in internet dell'articolo oggetto del processo.

Inoltre si condanna l'imputata alla rifusione alla parte predetta delle spese di costituzione e difesa del grado che, in base alle tabelle professionali, si liquidano in 1.500,00 euro, oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%.

In relazione al carico di lavoro e alla definizione di numerosi processi nello stesso periodo, alcuni dei quali a carico di imputati gravati da misure cautelari, si indica il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica,
visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

Romano Rosalba colpevole del reato a lei ascritto e la condanna alla pena di 5.000,00 (cinquemila euro) di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163, 164, 175 c.p. concede all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione del certificato del casellario Giudiziale.

Visti gli artt. 538 segg. c.p.p. condanna l'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi con separato giudizio, accordandosi una provvisoria pari a 5.000,00 euro, nonché alla rifusione alla parte predetta delle spese di costituzione e difesa del grado che liquidano in 1.500,00 euro oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%.

Visto l'art. 186 c.p. e 543 c.p.p. condanna l'imputata alla pubblicazione per estratto per una volta della sentenza sul quotidiano il Corriere della Sera - Corriere di Milano.

Indica il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano. 30.03.2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZ. IX PENALE

RECEVUTO
18/05

28 MAG. 2018

IL CANCELLIERE



Il giudice
Paola Braggion